



FAQ - Risposte alle domande più frequenti

INVESTIMENTO	M2 C1 I 2.3
SOTTOMISURA	Ammodernamento dei frantoi oleari
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	DD n. 10786/2023, pubblicato nel S. O. n. 2 del BUR n. 51 del 25/10/2023

Aggiornate al 22/01/2024

Art. 26	link per accedere al portale PNRR - Ammodernamento dei frantoi oleari
	https://www.regione.umbria.it/agricoltura/pnrr/frantoi

Art. 2	Definizioni - Conto corrente dedicato
Quesito 1	Conto corrente dedicato che significa? possiamo prendere a riferimento quanto già noto dall'esperienza dell'ultimo PSR?
Risposta 1	Conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, utilizzato per la sola gestione dei movimenti finanziari relativi alla M2C1 I 2.3. Il beneficiario dovrà impiegare questo conto, validato sul fascicolo aziendale SIAN, sia per effettuare tutti i pagamenti relativi agli investimenti inseriti nella domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi del Reg UE 1305/2013 art. 66 lettera C punto i.) e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). Tale conto può essere sostituito anche con un sottoconto bancario del conto intestato al richiedente.

Art. 6.1	Beneficiari
Quesito 2	Il bando prevede che i Beneficiari debbano "aver compilato il registro telematico di carico/scarico olio nell'ultima campagna molitoria che precede la presentazione della domanda di sostegno". Può presentare domanda un frantoio che ha effettuato lavorazioni a partire dalla campagna molitoria 2023/2024?
Risposta 2	<i>Terzo blocco di FAQ dell'unità PNRR + MASAF n. 56 del 27 luglio 2023:</i> https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20084 Per poter essere ammesso a beneficiare del contributo, il richiedente deve dimostrare: 1) di essere titolare di un frantoio che estrae olio extravergine di oliva; 2) di essere iscritto nel portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013. I requisiti di cui ai punti precedenti sono soddisfatti e verificati attraverso le registrazioni inserite nel portale SIAN dell'attività di trasformazione per



almeno una delle seguenti quattro campagne (ultima compresa): 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24

Art. 7.1	Interventi finanziabili
Quesito 3	Un frantoio ha recentemente preso in conduzione un nuovo fabbricato da ristrutturare adiacente al frantoio. Tale ristrutturazione è da considerare conforme all'art. 7.1 -voce a) (ammodernamento) o voce b) (ampliamento)?
Risposta 3	Tale intervento è da considerarsi un ampliamento di fabbricati secondo quanto previsto dall'articolo 7.1 voce a) (ammodernamento)

Art. 7.1	Interventi finanziabili
Quesito 4	I limiti previsti all'art. 7.1 -voci a) e b), ammodernamento e ampliamento di fabbricati, sono rapportati all'intero importo di spesa per investimenti di cui alla voce c) (impiantistica) o alla sola quota di spesa dell'attrezzatura strettamente connessa al nuovo edificio e/o al fabbricato oggetto di ristrutturazione?
Risposta 4	Come previsto alle voci a) e b) i limiti, rispettivamente del 10% e 50%, si riferiscono all'intero importo di spesa ammessa a contributo per investimenti appartenenti alla voce c).

Art. 7.1	Interventi finanziabili
Quesito 5	È ammissibile l'ampliamento del magazzino di stoccaggio pur non prevedendo investimenti ad esempio su tank di stoccaggio? Gli investimenti di cui all'art. 7.1 - voce c) comporteranno un aumento dell'olio prodotto e pertanto sarà necessario avere più spazio
Risposta 5	No, l'art. 7.1 – voce b) prevede che la spesa per l'ampliamento di fabbricati è finanziabile solo se strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e in ogni caso nel limite del 50 % della spesa ammessa per gli interventi di cui all'art. 7.1 - voce c). Si evidenzia inoltre che i tank (contenitori in plastica) non sono ammessi al finanziamento così come previsto dall'Allegato A1) del bando

Art. 7.1	Interventi finanziabili
Quesito 6	Il bando prevede: "In riferimento agli interventi di cui alla lettera c), i soli investimenti ammissibili al finanziamento sono investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari, con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi" e impianti di estrazione multifase e/o interventi di cui all'Allegato A1, a condizione che si intervenga comunque su impianti a "2 o 3 fasi" o su impianti di estrazione multifase". Sembra contrastante in quanto se devo sostituire gli impianti più obsoleti (discontinui?) con l'introduzione di impianti a 2 o 3 fasi o multifase come si fa ad intervenire su impianti già a 2 o 3



	fasi o multifase? Forse il vincolo di intervenire su impianti a 2 o 3 fasi o multifase è soltanto per la sostituzione di una parte dell'impianto (es. gramole)?
Risposta 6	Come previsto dall'art. 7.1 – penultimo paragrafo gli investimenti ammissibili al finanziamento sono quelli finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari, con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi" e impianti di estrazione multifase e/o interventi di cui all'allegato A1), a condizione che si intervenga comunque su impianti a "2 o 3 fasi" o su impianti di estrazione multifase

Art. 8	Congruità della spesa
Quesito 7	È possibile per un impianto che si vuole inserire in domanda aver ottenuto un solo preventivo?
Risposta 7	Ai sensi dell'art. 8.1 dell'avviso: " <i>per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto</i> " tale possibilità è prevista esclusivamente se si dimostra oggettivamente l'esclusività del bene/attrezzatura/servizio

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 8	Principio n.2: non essendo previsto un punteggio massimo lo stesso investimento può attivare ad esempio sia il punteggio 2.2 che il punteggio 2.3? inoltre avendo per esempio una spesa pari a 70.000,00 collegabile al criterio 2.2 il punteggio è 10 o 14 (proporzionale)?
Risposta 8	Come da dettaglio all'art. 12 - principio n. 2 della tabella la spesa pari o superiore a 50.000,00 €, per investimenti coerenti con i criteri 2.1/2.2/2.3, determina il relativo punteggio (es. 70.000,00 € collegato al criterio 2.2 determina 10 punti e non 14) ed inoltre il medesimo importo di spesa parziale o totale di un investimento non può essere attribuito a più criteri. L'importo di spesa può essere ripartito in quote uguali se un intervento contribuisce a più criteri ovvero, se la documentazione allegata alla domanda (es. preventivi) consente di ripartire gli importi dei moduli dell'impianto, in quote diverse.

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 9	Principio n.3: il punteggio è attivabile anche per i frantoi attivi da meno di 3 anni?
Risposta 9	Terzo blocco di FAQ dell'unità PNRR + MASAF n. 56 del 27 luglio 2023: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20084



Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 10	Principio n.4: le certificazioni devono essere riferite al processo di estrazione o al prodotto finito? Il punteggio è attivabile anche per i frantoi che sono iscritti ad esempio al BIO ma non hanno lavorato olive BIO?
Risposta 10	Come da art. 12 – priorità 4 il punteggio viene attribuito ai frantoi in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno e non attiene al prodotto ma al processo; si evidenzia altresì che tale punteggio è riferito al “frantoio” e non all’impresa e pertanto il punteggio è attribuibile solo se la certificazione è collegata all’opificio

Allegato A3)	SCHEDA F - Format di dichiarazione sull’assenza di conflitto di interesse
Quesito 11	Nell'Allegato A3) “ <i>SCHEDA F - Format di dichiarazione sull’assenza di conflitto di interesse</i> ” è richiesto il riferimento del numero della domanda e del codice CUP. Considerata la natura dematerializzata del bando, non ho modo di inserire questi due dati prima dell’invio della domanda. Come procedo?
Risposta 11	Entrambi i dati richiesti dall’allegato A3) sono da omettere in quanto il primo, n. domanda di sostegno SIAN, sarà generato successivamente alla chiusura dell’istanza ed il secondo, codice cup, sarà trasmesso all’impresa, successivamente al rilascio della domanda di sostegno, dalla struttura regionale.

Allegato A8)	Criteri di selezione
Quesito 12	Nel caso in cui un'azienda in seguito all'approvazione del progetto decida di ridurre oltre il 10% l'investimento, chiedo se è possibile tramite l'approvazione di una variante e fino a che limite?
Risposta 12	L'allegato A8) “SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI...” – scheda Rif. 4, relativa anche al completamento del progetto finanziato, contiene i parametri di calcolo per determinare un eventuale riduzione del contributo ammesso o l’esclusione dell’intero progetto.

Allegato A1)	Elenco dei macchinari ammessi al finanziamento e check list DNSH
Quesito 13	Nell'attribuzione del punteggio, in particolar modo il punto 2 "interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale", dobbiamo attenerci a quanto riportato nella spiegazione della richiesta in base al principio DNSH della tabella allegata (allegato A1), o possiamo giustificare i punteggi a seconda di ragionamenti logici sostenuti da materiale tecnico appropriato? Comunque sempre nel rispetto del principio di sostenibilità dei PNRR e in particolare modo del DNSH!
Risposta 13	Le schede presenti nell'Allegato A1) del bando prevedono che il progetto sia corredato da relazioni tecniche, alla firma di tecnici abilitati, che attestino gli effetti conseguenti agli interventi inseriti in domanda di sostegno



Allegato A1)	Elenco dei macchinari ammessi al finanziamento e check list DNSH
Quesito 14	Si chiede se la sostituzione del solo separatore senza decanter è ammissibile considerando che il decanter è stato sostituito di recente (a maggio 2020) ed è stato oggetto di finanziamento con la misura 4.2.1 del P.S.R. Umbria 2014 – 2020?
Risposta 14	Al punto n. 3 dell'Allegato A1) è ammessa la sostituzione di decanter senza separatore verticale con decanter accoppiato al separatore verticale (incluso il separatore verticale) e pertanto la spesa per il solo separatore verticale non rientra tra gli interventi ammissibili.

Allegato A1)	Elenco dei macchinari ammessi al finanziamento e check list DNSH
Quesito 15	La figura del "consulente abilitato" per la redazione delle relazioni tecniche per l'attestazione degli effetti migliorativi. In particolare si chiede se lo stesso Responsabile del Fascicolo di Domanda o un agronomo, può redigere e firmare tale relazione, oppure vi sono figure particolari a cui fare riferimento (tecnici, ingegneri, periti, ecc)?
Risposta 15	Le relazioni tecniche per un investimento inserito nel progetto devono essere redatte da un consulente abilitato competente in materia (es. un dottore agronomo forestale potrà redigere relazioni solo se rientrano tra le attività previste dalla Legge 3/1976 e s.m. e ii. " <i>Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale</i> ")



Aggiornate al 05/04/2024

Allegato A1)	Elenco dei macchinari ammessi al finanziamento e check list DNSH
Quesito 16	Nell'Allegato A 1) è necessario compilare solo la scheda A - Tab 2, scrivendo Sì, No, non applicabile nell'apposita colonna?
Risposta 16	<p>In relazione ai quesiti posti nella colonna "n.", le regole per la compilazione della checklist sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sì: si applica quando il quesito è pertinente rispetto al finanziamento richiesto dal beneficiario. In questo caso è necessario indicare nell'ultima colonna della tabella 2 il/i file contenente la documentazione probante la risposta "Sì" (elemento di verifica "DNSH"), da conservare anche nel fascicolo di progetto in caso di eventuali futuri controlli). Nella cella è possibile barrare i punti non pertinenti e, per i punti ritenuti pertinenti, è necessario elencare gli elementi di verifica, in questa fase solo ex ante, che comprovino il "Sì" (titolo del file e breve descrizione del contenuto).2. No: questa risposta deve essere utilizzata solo nel caso in cui l'elemento di verifica ancora non sia posseduto dal beneficiario ma che sarà posseduto in un secondo momento, pena la nullità del finanziamento. Questa risposta dovrebbe essere utilizzata solo in casi straordinari. In caso di risposta "No", nell'ultima colonna, possono essere indicate le motivazioni che impediscono al beneficiario di esibire l'elemento di verifica e i provvedimenti intrapresi per assicurare che esso sarà disponibile in tempi congrui.3. Non applicabile: questa risposta si seleziona quando la domanda non è pertinente rispetto al finanziamento richiesto dal beneficiario. In questo caso, nell'ultima colonna, devono essere riportate le motivazioni per cui l'elemento di verifica non è applicabile al caso in esame.